

Allegato "B" al n.ro di Rep. 3488/2509

## **STATUTO SOCIALE**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO**

#### **Art. 1 - Denominazione**

La cooperativa è denominata "CONFIDI TRIESTE - Società Cooperativa Consortile". In sigla essa potrà essere indicata anche solo come "CONFIDI TRIESTE".

Nel corpo del presente statuto ad essa ci si potrà riferire, indifferentemente, anche solo come "società" ovvero come "Confidi".

#### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Trieste.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

#### **Art. 3 - Durata**

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

### **SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

#### **Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**

La società ha scopo consortile e mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Al Confidi si applicano, fermo restando quanto previsto nel prosieguo, le disposizioni previste dal presente statuto (di seguito lo "Statuto") e dai relativi regolamenti attuativi, le disposizioni in materia di società cooperative consortili di cui al codice civile, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

Al Confidi si applicano, inoltre, tutte le leggi speciali in materia e, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 13 della L. 24.11.2003 n. 326 (di seguito anche solo "Riforma Confidi") e dall'articolo 155 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche solo Testo Unico Bancario o T.U.B.) e loro successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità in via esclusiva ovvero comunque, quando ne ricorrano i presupposti di legge in relazione alle attività di cui all'art. 107 T.U.B., in via prevalente. Si rinvia, al riguardo, alla previsione di cui all'art. 20.

#### **Art. 5 - Oggetto sociale**

Il Confidi è costituito per assistere le micro, piccole e medie imprese ad esso aderenti nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.

Salvo quanto nel prosieguo previsto in relazione alla possibile sua iscrizione all'elenco di cui all'art. 107 T.U.B., il Confidi svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, l'attività di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili a queste, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche, nei limiti consentiti dalla legge.

Nei limiti consentiti dalla legge, ed in particolare (salve future più ampie e/o diverse disposizioni normative) nei limiti consentiti dalla Riforma Confidi in relazione all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il Confidi potrà altresì svolgere le attività che la legge gli consente

anche nei confronti di terzi, sia pure in via non prevalente.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei rispetto rigoroso di tutti i limiti e delle condizioni di legge (e quindi, tra le altre, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico), il Confidi potrà, infine, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessari al conseguimento dell'oggetto sociale. Si fa al riguardo espresso richiamo alle norme ed ai limiti previsti dalla Riforma Confidi, dal D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario, nonché da ogni altra normativa applicabile.

In ogni caso il Confidi non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi, potendo tuttavia avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

#### **Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

### **SOCI**

#### **Art. 7 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato, e non potrà in nessun caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci alla società le piccole e medie imprese, nonché gli esercenti arti e professioni, titolari di partita IVA.

Qualora il Confidi possa, nei limiti di legge, svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi di secondo grado, potranno essere ammessi come soci, oltre alle piccole e medie imprese ed ai liberi professionisti, i consorzi, le cooperative ed i soggetti abilitati alla concessione di garanzie collettive fidi a favore delle piccole e medie imprese.

Per la classificazione di piccola e media impresa si fa riferimento alla normativa, anche comunitaria, vigente in materia di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi.

Possono essere ammesse anche imprese di maggiori dimensioni purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e complessivamente non superino il limite stabilito dalla legge.

I soggetti e le imprese che possono associarsi al Confidi, come sopra indicato, sono indicati anche solo come "soci operatori".

Gli enti pubblici e privati, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della società ai sensi del presente articolo, possono sostenerne l'attività attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci nè fruiscono delle attività sociali. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "Enti Sostenitori".

Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia, possono inoltre essere soci - nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa - persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione può predisporre apposito regolamento che disciplini il contenuto specifico (dichiarativo e/o documentale) delle domande di ammissione, in applicazione e nel rispetto dei requisiti indicati dal presente articolo, ed in considerazione delle necessità di verifica dei dati forniti.

#### **Art. 8- Procedura di ammissione**

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 7, ovvero con delibera dell'organo amministrativo, a scelta di quest'ultimo organo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

Per motivi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, verificate le condizioni per l'ammissibilità, può ammettere provvisoriamente nuovi soci, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva all'ammissione provvisoria.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto di recesso ed ogni altro stabilito dalla legge.

La distribuzione degli avanzi di gestione, in qualunque forma, è espressamente vietata dall'art. 13, co. 18 della Legge 326/03 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), che qui integralmente si richiama.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici

in conformità al suo scopo e al suo oggetto

#### **Art. 10 - Obblighi dei soci**

I Soci hanno l'obbligo:

- di provvedere al pagamento del valore di emissione delle azioni sottoscritte, nonché degli eventuali altri importi dovuti in tale occasione -quali, a titolo esemplificativo, il soprapprezzo e/o la tassa di ammissione, ove previsti - nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 2528 2° co. C.C.;
- di provvedere al pagamento di un contributo una tantum dovuto in sede di ammissione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, salve diverse competenze di legge;
- di versare al Confidi contributi (da intendersi in senso lato, nei limiti consentiti dalla legge, di qualunque natura ed in qualsiasi forma compresa quella del deposito cauzionale) sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni, salve diverse competenze di legge;
- di versare, ove ne ricorrano i presupposti di legge e del presente statuto ed entro i relativi limiti, contributi straordinari a fondi rischi indisponibili qualora l'Assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione - entro il 20 (venti) gennaio di ciascun anno, ovvero entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di eventi infrannuali che comportano modificazioni dei requisiti del socio, rispetto ai dati in possesso al Confidi - i dati e le notizie inerenti il Socio e necessari al Confidi per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri e requisiti di cui al precedente articolo 7;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione - entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi degli eventi di seguito indicati o comunque di eventi che comportano modificazioni rispetto ai dati in possesso al Confidi - le informazioni inerenti l'eventuale trasferimento dell'azienda del Socio ovvero le vicende straordinarie inerenti l'impresa dello stesso quali, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali;
- di trasmettere al Consiglio di Amministrazione - entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi degli eventi di seguito indicati o comunque di eventi che comportano modificazioni rispetto ai dati in possesso al Confidi - la comunicazione circa il totale trasferimento dell'attività del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, senza che in quest'ultima Regione permanga in nessuna forma - giuridica o economica - traccia della attività del socio;
- di comunicare al Consiglio di Amministrazione - entro 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi - ogni mutamento, di qualunque natura ed entità, concernente i dati forniti al Confidi per ottenere la prestazione di garanzia, o qualunque altra prestazione che possa ricondursi al rapporto mutualistico intercorrente tra il socio ed il Confidi;
- di dare notizia al Confidi, entro 10 giorni dal suo ottenimento, di ogni altra forma di affidamento e/o di finanziamento e/o garanzia richiesta ad altri enti, di qualunque natura (ciò in quanto e fintanto che stia usufruendo di garanzie prestate dal Confidi);
- di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli

organi sociali, nonché di adempiere a quanto prescritto a carico del Socio ai sensi dei citati atti;

- di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del Confidi.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti fax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra Confidi e socio.

#### **Art. 11 - Trasferimento delle azioni dei soci operatori**

Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio, con lettera raccomandata A.R., entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione.

Alla stessa procedura è sottoposta la costituzione volontaria di vincoli e diritti parziari sulle azioni.

#### **Art. 12 - Acquisto di azioni proprie**

Rigorosamente entro i limiti imposti dalla legge (e dalla normativa speciale in materia) e nel ricorso dei relativi presupposti, gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società.

### **SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE**

#### **Art. 13 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione, ai sensi di legge e di statuto, oltre che per morte del socio imprenditore individuale, salvo quanto previsto, al riguardo, nel prosieguo del presente statuto.

La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

In ogni caso in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dal Confidi in favore del socio il cui rapporto si scioglie, quest'ultimo (o, in caso di morte, i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei

corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Confidi ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata dal Confidi non venga estinta anche in via anticipata.

In ogni caso, qualora il Socio abbia assunto nei confronti del Confidi impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti dal socio stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.

#### **Art. 14 - Recesso**

Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge e non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla Società e deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.

In ordine all'insussistenza dei presupposti per il recesso del socio ed all'impugnativa della relativa comunicazione si applicano le norme di legge.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici in corso, lo scioglimento del rapporto sociale ne comporta l'immediata risoluzione, salva motivata deroga deliberata dall'organo amministrativo.

Il recesso è annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - Esclusione**

Il socio può essere escluso dalla società qualora:

- a) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento della eventuale garanzia ovvero il pagamento del debito;
- b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle partecipazioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società ai sensi del presente statuto o dei regolamenti di cui ai precedenti articoli;
- c) non abbia o abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) eserciti, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società, ed in particolare, ma non esclusivamente, non abbia tempestivamente informato la società (nei termini e modi previsto dal presente statuto) di eventi che ne avrebbero impedito l'ammissione, ovvero che comportano il venir meno dei requisiti necessari per la sua permanenza in società;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;
- g) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società;
- h) sia stato interdetto, inabilitato o gli sia stato nominato un amministratore di sostegno, ovvero sia condannato ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- i) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale;
- l) per cessazione dell'attività di impresa (quanto meno nella Regione in cui il Confidi svolge la propria attività); nel caso la cessazione consegua alla procedura di liquidazione - anche concorsuale - si considererà verificata alla

conclusione della procedura liquidatoria stessa.

Il socio che non abbia informato tempestivamente il Confidi, nei termini indicati negli articoli precedenti, della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione, è responsabile per ogni danno che derivi alla Società, in particolare conseguenti al fatto di ricomprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle micro, piccole e medie imprese.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla relativa iscrizione nel libro dei soci.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere iscritte nel libro soci e devono essere comunicate al socio entro 30 (trenta) giorni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salve norme inderogabili di legge, l'esclusione ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di iscrizione nel libro dei soci;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistico in corso, dalla data di iscrizione nel libro dei soci, ma è fatta salva motivata deroga deliberata dall'organo amministrativo.

Ai fini dell'opposizione del socio alla delibera di esclusione si applicano le norme di legge.

#### **Art. 16 - Morte del socio**

Lo scioglimento del rapporto sociale si verifica anche per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale.

Il trasferimento mortis causa è disciplinato come quello per atto tra vivi.

Quindi, gli eredi provvisti dei requisiti (e previa attuazione della procedura prevista in materia di ammissione di nuovi soci) subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

Gli eredi e/o legatari che non subentrano nella partecipazione del socio defunto - o coloro tra questi che non subentrano, avendo provveduto alla divisione della relativa partecipazione nei modi, con i presupposti e con le formalità procedurali previste dalla legge al riguardo - dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

#### **Art. 17 - Liquidazione delle azioni**

Nel caso di recesso o esclusione al socio - o in caso di morte ai suoi eredi, se non continuano nel rapporto sociale - viene rimborsato il solo valore delle azioni da lui versato, escluso il valore nominale derivante da attribuzioni gratuite di capitale, tenuto conto delle eventuali perdite imputabili al capitale e in misura in ogni caso non superiore al valore nominale delle azioni stesse. La somma eventualmente corrisposta a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società ed è destinata a un'apposita riserva statutaria.

Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque su richiesta scritta da parte degli eredi, ed a norma di legge.

Il rimborso delle azioni può avvenire mediante acquisto di queste da parte del Confidi, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia, o da parte di un terzo individuato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle

previsioni del presente Statuto.

Resta comunque salva la facoltà del Confidi di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra il Confidi stesso ed il socio di cui viene meno il rapporto sociale. La stessa facoltà di compensazione, nei rapporti con i soci, spetta al Confidi in ogni altra ipotesi in cui ciò non sia espressamente vietato dalla legge.

Fermo quanto previsto nel precedente capoverso, il rimborso può, infine, avvenire mediante riduzione del capitale del Confidi nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge, e fermo restando quanto previsto dalla Riforma Confidi e da ogni applicabile normativa in ordine al capitale ed al patrimonio minimo dei Confidi.

Le somme destinate alla liquidazione della quota qui disciplinata saranno accantonate e dovranno essere pagate ai soggetti che legittimamente ne facciano richiesta nel termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Inutilmente decorso il termine appena sopra indicato, le somme accantonate e non richieste tempestivamente vengono acquisite alla società.

### **PATRIMONIO E MUTUALITÀ**

#### **Art. 18 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio del Confidi è formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto nonché da ogni eventuale avanzo di gestione.

La cooperativa può, inoltre, in quanto e nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può mai essere inferiore al limite inderogabile di tempo in tempo previsto dalla legge.

Il patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione almeno nella misura imposta dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre 1/3 (un terzo) (o nella diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) al di sotto del minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) (o della diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.

Si fa espresso richiamo alle norme speciali di tempo in tempo vigenti in materia.

#### **Art. 19 - Caratteristiche della mutualità**

Come già sopra indicato, il Confidi si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità in via esclusiva ovvero, quando ne ricorrano i presupposti di legge in relazione alle attività di cui all'art. 107 T.U.B., in via prevalente.



Fintanto che l'attività è svolta nell'ambito della mutualità pura e la legge lo impone, si applica il divieto assoluto di distribuzione di avanzi di gestione.

Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, durante la vita della Società e neppure in caso di scioglimento della stessa.

#### **Art. 20 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di ammontare variabile, ripartito in azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) cadauna, e non può essere inferiore ai limiti specifici per i confidi di tempo in tempo fissati dalla legge.

Le partecipazioni non sono rappresentate da titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo libro dei soci.

La quota di partecipazione di ciascun socio deve necessariamente ed inderogabilmente essere ricompresa tra i limiti minimo e massimo di tempo in tempo imposti dalla legge.

Detti limiti non possono essere superati in nessuna circostanza, neppure in seguito ad esercizio di diritti di opzione nella sottoscrizione di capitale, ovvero del diritto di prelazione eventualmente riconosciuto in caso di trasferimento della partecipazione di altro socio.

In tali ipotesi, fermo restando l'esercizio del diritto di opzione e/o di prelazione da parte del socio, le azioni - per le quali l'esercizio del diritto non può esplicarsi in quanto verrebbero così violati i limiti di legge - dovranno essere offerte proporzionalmente agli altri soci.

Qualora ai sensi di legge sia prevista la possibilità di imputare al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti e che andranno a permanere, fatto salvo il disposto dell'art.1, c.881 della L. 296/2006, le azioni corrispondenti costituiranno azioni del Confidi e non attribuiranno alcun diritto patrimoniale o amministrativo né potranno essere computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dello statuto. Il Confidi, tuttavia, potrà deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto nelle forme previste dalle applicabili norme di legge.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle previsioni dell'articolo 2524, ultimo comma, del codice civile.

Se, per la perdita del capitale sociale in misura superiore a quanto stabilito di tempo in tempo dalla legge, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge stessa, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Confidi.

#### **Art. 21 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

#### **Art. 22 - Utili**

In quanto alla società sia di tempo in tempo consentita dalle norme applicabili

(generali e/o speciali) la distribuzione di utili, la relativa delibera provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al limite indicato di tempo in tempo dalla legge;
- b) alla riserva straordinaria;
- c) alle altre riserve statutarie e volontarie;
- d) ad altre finalità legalmente ammissibili.

#### **Art. 23 - Ristorni**

L'attribuzione di ristorni, come qualsiasi altra distribuzione di avanzi di gestione, in qualunque forma, è espressamente vietata dall'art. 13, co. 18, L. 326/03, che qui integralmente si richiama.

#### **Art. 24 - Strumenti finanziari**

In quanto compatibile con la speciale disciplina dei Confidi, e quindi rigorosamente solo nei limiti dalla stessa consentiti, la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. In tale caso, essi non potranno essere retribuiti in misura superiore a quella consentita dalla legge ai fini del mantenimento delle caratteristiche della mutualità prevalente.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 25 - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire mediante avviso pubblicato nei termini di legge sul quotidiano locale "Il Piccolo" e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nella prima parte del presente comma, usare qualunque altra modalità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea potrà tenersi presso la sede sociale ovvero altrove, purché nell'ambito della Regione in cui il Confidi ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione purché siano rispettati i principi di correttezza nei rapporti sociali, buona fede e parità di trattamento tra soci.

In particolare, sarà quindi necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e con l'adempimento delle relative formalità da parte degli amministratori.

L'assemblea deve essere altresì convocata, su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera sulle materie rispettivamente a ciascuna sede riservate dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, potrà approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute della Assemblea (sia in sede ordinaria che straordinaria), garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento potrà precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea, nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di soggetti qualificati.

Qualora, ricorrendone i requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto, le deliberazioni sociali vengano assunte mediante assemblee separate, dovrà altresì essere adottato dall'assemblea generale ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, un apposito regolamento che dovrà disciplinare le modalità specifiche di funzionamento di tali assemblee separate, in particolare disciplinando il carattere - vincolante o non - del mandato che verrà affidato ai delegati della maggioranza e della minoranza, eventualmente dettagliando tale disciplina anche in relazione alle materie oggetto di deliberazione.

#### **Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, purché siano in regola con il versamento delle quote sociali e degli eventuali contributi e altre somme dovute al Confidi ai sensi dello Statuto.

Fermi i limiti di legge generale e speciale in materia di confidi, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che - in quanto consentito e nei limiti previsti dalla legge - ne determina l'emissione.

Fermi i limiti di legge, nell'ambito della relativa deliberazione il diritto di voto è sospeso per i soci nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

#### **Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea**

Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni dettate specificamente in materia dalle norme sulle società cooperative e, in generale in quanto compatibili, in materia di società per azioni.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla società.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

E' ammessa la sollecitazione delle deleghe al voto nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Potranno partecipare all'Assemblea, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, professionisti e tecnici invitati di volta in volta dal Confidi in ragione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti degli Enti "sostenitori".

#### **Art. 28 Presidenza dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questo, da altro soggetto designato dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie o comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Per lo svolgimento delle attività previste al presente punto il Presidente potrà avvalersi, ove dallo stesso ritenuto opportuno e/o necessario, di soggetti chiamati a coadiuvarlo.

#### **Art. 29 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e di Statuto ed in particolare (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo):

- approva il bilancio d'esercizio e destina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione al patrimonio od alle riserve;
- fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina e revoca dei suoi componenti e ne determina il compenso; eventuali remunerazioni per i consiglieri investiti di particolari cariche verranno determinate dal consiglio di amministrazione, in conformità all'art. 2389, 3° co, prima parte;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente di detto organo, e ne determina i compensi;
- quando ne ricorrono i presupposti, conferisce e revoca - sentito il Collegio Sindacale - l'incarico di controllo contabile a norma di legge, e ne determina il compenso relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva gli eventuali regolamenti di cui ai precedenti artt. 6 e 25.

Come già indicato dal presente statuto, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa chiusura quanto ne ricorrono i presupposti di legge.

#### **Art. 30 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Confidi, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.

### **Art. 31 - Maggioranze costitutive e deliberative**

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente maggioranze diverse, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea - sia in sede ordinaria che straordinaria - delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

### **Art. 32 - Assemblee separate**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la società può fare ricorso alle assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 7(sette) giorni dopo quello fissato per le assemblee separate.

Il termine di preavviso deve essere rispettato con riferimento alla data fissata per la prima convocazione dell'assemblea separata.

L'apposito regolamento, adottato ai sensi del presente statuto, provvederà a disciplinarne ogni fase del procedimento, richiamando espressamente, in quanto compatibili, tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, che dovranno, quindi, venire integrate per gli aspetti specifici necessari (a titolo esemplificativo, nomina del presidente, suoi poteri etc.).

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, il regolamento apposito, più sopra previsto, può prevedere che i soci della cooperativa siano raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci.

Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione può provvedere ad assegnare i soci alla diversa sezione più vicina.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento più sopra previsto.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 30% (trenta per cento) dei voti validamente espressi nell'assemblea separata, salve diverse inderogabili disposizioni di legge.

Tutti i delegati debbono essere soci cooperatori.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale, nella quale, peraltro, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 33 - Consiglio di amministrazione**

Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati, secondo la procedura di seguito indicata, dall'Assemblea ordinaria che

provvede a fissarne il relativo numero.

Ai sensi e nel ricorso dei presupposti previsti dall'art.13 della L.326/2003 (Riforma Confidi), la designazione di un amministratore ciascuno spetta rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trieste (C.C.I.A.A.), qualora detti Enti supportino l'attività del Confidi, ai sensi del comma 10 del citato art. 13 della L. 326/2003.

Tuttavia, i consiglieri nominati da detti enti sostenitori non avranno diritto di fare parte del Comitato Esecutivo, se nominato.

Qualora la Regione o la C.C.I.A.A., interpellate almeno 30 (trenta) giorni prima della data (in prima convocazione) dell'assemblea che deve provvedere alla nomina dell'organo amministrativo, non facciano pervenire il nominativo del consigliere dalla stessa designato entro la chiusura dell'assemblea stessa (anche in seconda convocazione), l'assemblea provvederà a nominare tutti i componenti del consiglio.

Nel caso in cui si renda necessaria, per qualunque motivo, la sostituzione del consigliere designato dalla Regione o dalla C.C.I.A.A., e l'Ente non provveda entro 30 (trenta) giorni dall'evento che provoca la necessità di sostituzione, questa avverrà in conformità alle norme di legge in materia.

Oltre ai requisiti ed ai limiti previsti in materia in generale dalla normativa sulle cooperative e sulla società per azioni (e salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile in materia), tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono inoltre possedere - sempre a pena di ineleggibilità e/o decadenza - i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal Testo Unico Bancario per i consiglieri di amministrazione di banche costituite in forma di società per azioni e di banche popolari.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di ammissione ed esclusione del socio, né ogni altro per il quale la legge disponga il divieto di delega.

I consiglieri, con l'accettazione della carica, assumono espressamente l'obbligo di totale riservatezza (cui corrisponde un divieto totale ed integrale di divulgazione, salve le norme inderogabili sul punto) in ordine ad ogni informazione, di qualunque natura, di cui vengano a conoscenza comunque in occasione e/o collegamento con l'incarico assunto.

Data la natura delle informazioni di cui gli amministratori vengono a conoscenza e gli effetti che la loro divulgazione, anche parziale e casuale, potrebbero comportare sia per i soci che per la società (anche sotto il profilo della sua credibilità ed onorabilità) a tale obbligo di totale riservatezza si attribuisce valore essenziale e, quindi, la sua violazione - accertata dal Consiglio di Amministrazione (senza il voto del consigliere in questione) ovvero dall'Assemblea ordinaria, ove il Consiglio decida di rimettere ad essa la relativa valutazione - costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore inadempiente. Resta naturalmente salvo, inoltre, anche l'obbligo di risarcimento di ogni danno provocato alla società, a soci e/o a terzi.

I candidati al Consiglio di Amministrazione, prima della nomina, effettueranno apposita dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto e l'accettazione dello specifico obbligo di riservatezza sopra delineato.

La mancanza di tale dichiarazione, per qualunque motivo, non avrà però in

nessun caso l'effetto di escludere le responsabilità e conseguenze della eventuale carenza di requisiti e/o violazione dell'obbligo anzidetto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei termini consentiti dalla legge.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori, fatto salvo per quelli indicati dai soci cooperatori persone giuridiche o dagli Enti sostenitori.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di autorizzazione comporta la decadenza dall'ufficio di amministrazione.

#### **Art. 34 - Adunanze del consiglio**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice-presidente vicario, se nominato, o da altro Vicepresidente (dando via via preferenza alla maggiore anzianità anagrafica, se più di uno).

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le stesse condizioni previste per l'analoga ipotesi in materia di assemblea.

La riunione si considera tenuta dove si trova il presidente.

#### **Art. 35 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio valgono le norme di legge.

#### **Art. 36 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della società.

Nei limiti in cui la normativa (generale e/o speciale) applicabile al Confidi lo consenta, ad esso spetta, in particolare, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c. ed il trasferimento della sede sociale nel territorio Regionale.

Gli viene espressamente delegato, inoltre, il potere di adottare, con le modalità di legge, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative di carattere generale e/o speciale, purché non implicino scelte che spettano naturalmente all'assemblea dei soci.

#### **Art. 37 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. e dalle norme speciali in materia di società cooperativa, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, oltre ad ogni altro per il quale sussistano divieti di legge.

#### **Art. 37 - Bis - Organi delegati**

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sessanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle eventuali società da essa controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

In tutti i casi, sia per il consiglio di amministrazione che per il comitato esecutivo può essere nominato segretario anche un soggetto non consigliere e/o non socio, a condizione, peraltro, che egli accetti espressamente l'obbligo di totale riservatezza più sopra previsto ed imposto a carico dei consiglieri di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 38 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente Vicario ed in subordine agli altri Vice Presidenti, se nominati, secondo l'ordine della loro anzianità d'età, ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina e nei limiti delle deleghe ricevute.

Il presidente può assumere anche la carica di amministratore delegato.

#### **Art. 39 - Compensi e rimborsi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni



dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori si applica l'art. 2389 c.c.. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

## **CONTROLLO**

### **Art. 40 - Collegio sindacale e revisione legale**

La società è assoggettata alle norme imperative di legge in materia di controllo sulla gestione e di revisione legale.

Sussistendone i presupposti di legge, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale.

Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci può provvedere anche volontariamente alla nomina degli organi di controllo, eventualmente attribuendo le diverse funzioni allo stesso organo, se consentito dalla legge e nel rispetto dei suoi presupposti.

Anche in caso di nomina volontaria, peraltro, i requisiti dei loro membri, nonché le funzioni, i poteri, i doveri degli organi di controllo (in ordine sia al controllo di gestione che alla revisione legale) saranno quelli previsti dalla legge per le ipotesi di nomina obbligatoria.

Si applicano, oltre alle norme speciali (nazionali e regionali) in materia di cooperative e di confidi, le disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili.

In particolare, qualora richiesto da enti pubblici al fine di conseguire contributi e/o finanziamenti (di qualunque natura, sotto qualsiasi denominazione e/o forma), e nei limiti in cui le norme applicabili lo consentono e/o richiedono, la designazione di un componente dell'organo di controllo potrà avvenire ad opera dell'ente pubblico in questione. Si applicheranno, in tale ipotesi, le regole sopra previste per la designazione di un componente dell'organo amministrativo da parte degli enti pubblici, se non espressamente ed imperativamente disposto diversamente da altre fonti normative.

## **SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE**

### **Art. 41 - Scioglimento**

Il Confidi si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori e le sue deliberazioni avranno il contenuto imposto dalle norme di legge in materia.

### **Art. 42 - Devoluzione**

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, deve essere devoluto in conformità alle norme di legge inderogabili, con particolare attenzione alle norme dettate in materia dalla disciplina delle società cooperative e dei "Confidi", ed in particolare in conformità a quanto previsto dall'art. 13, co. 19 e succ., della L. 326/03.

### **Art. 43 - Clausola di conciliazione**

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i

sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Trieste, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo, con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società, sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come previsto nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta al Tribunale di Trieste, Foro esclusivo in materia, salve le norme inderogabili di legge.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni inderogabili di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

FRANCO STERPIN RIGUTTI

BEATRICE DURANTI NOTAIO